

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-Berna, settembre 2014

PROMEMORIA PER I TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DA E PER LA SVIZZERA CON VEICOLI PESANTI (PESO TOTALE AUTORIZZATO SUPERIORE ALLE 3,5 T)

[Estratto da: Ordinanza sulle norme della circolazione stradale / ONC]

1 Peso e dimensioni dei veicoli (art. 64 - 67 ONC)

1.1 Pesi massimi autorizzati

Nell'ambito dei pesi complessivi iscritti nelle licenze di circolazione, sono autorizzati i seguenti valori massimi:

Veicoli a motore:

- 40 t per i veicoli a motore con più di 4 assi rispettivamente 44 t nel traffico combinato non accompagnato (v. n. 4);
- 32 t per i veicoli a motore con 4 assi;
- 28 t per gli snodati a tre assi;
- 25 t per i veicoli a motore con tre assi;
- per i veicoli a motore con tre assi, se l'asse motore è equipaggiata di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t;
- 18 t per i veicoli a motore con due assi.

Rimorchi (esclusi i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale):

- 32 t per i rimorchi con quattro assi;
- 24 t per i rimorchi con tre assi;
- 18 t per i rimorchi con due assi.

Autotreni:

40 t per gli autotreni con cinque assi o più, rispettivamente 44 t nel traffico combinato non accompagnato (v. n. 4), fermo restando che né il veicolo a motore né il rimorchio può superare il summenzionato peso totale.

Autoarticolati:

40 t per gli autoarticolati con cinque assi o più, rispettivamente 44 t nel traffico combinato non accompagnato (v. n. 4).

1.2 Carico massimo autorizzato per asse

Nell'ambito dei valori iscritti nelle licenze di circolazione, sono autorizzati i seguenti valori massimi:

Veicoli a motore:

- 10 t per un asse semplice;
- 11,5 t per un asse semplice trainato;
- 11,5 t per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m;
- per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m;
- per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m;
- 19 t per un'asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiata da pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo autorizzato per asse non supera 9,50 t;
- 21 t per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m;
- 24 t per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo;
- 27 t per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m.

Rimorchi:

10 t	per un asse semplice;
11 t	per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m;
16 t	per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m;
18 t	per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m;
20 t	per un asse doppio il cui passo è di m 1,80 o più;
21 t	per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m;
24 t	per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo;
27 t	per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m.

1.3 Lunghezza massima autorizzata

12,00 m	autoveicoli, esclusi gli autobus;
12,00 m	rimorchi, esclusi i semirimorchi;
13,50 m	autobus a due assi;
15,00 m	autobus a più di due assi;
16,50 m	autoarticolati;
18,75 m	autotreni;
18,75 m	autobus snodati.

Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima summenzionata.

1.4 Larghezza massima autorizzata

2,60 m per i veicoli isotermici (pareti laterali con uno spessore di almeno 45 mm);

2,55 m per tutti gli altri veicoli.

1.5 Altezza massima autorizzata

4,00 m per tutti i veicoli, compreso il carico.

2 Tolleranza

Il superamento dei pesi e delle dimensioni autorizzati non è consentito.

I carichi per asse autorizzati ai sensi del n. 1.2 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi del n. 1.1.

3 Eccezioni circa i pesi e le dimensioni (art. 78 - 80 ONC)

I veicoli e i convogli che superano i pesi e le dimensioni di cui al numero 1 necessitano di un permesso speciale.

Il permesso speciale è rilasciato per il superamento dei pesi e delle dimensioni per il trasporto di carichi indivisibili, se le prescrizioni non possono essere adempiute nonostante l'uso di veicoli appropriati.

I permessi speciali per le corse di transito transfrontaliere e di importazione vanno richiesti all'Ufficio federale delle strade, c/o Centro Intervento Gottardo, casella postale, CH-6487 Göschenen (Tel. + 41 (0)41 885 03 20, Fax + 41 (0)41 885 03 21, www.permesso-speciale.ch); la domanda va inoltrata per iscritto (per es. e-mail o online) 7 giorni prima della corsa. Per esportazioni dall'interno del Paese, il permesso speciale deve essere richiesto alle autorità cantonali (v. Indirizzi dei cantoni).

4 Traffico combinato non accompagnato (TCNA) strada/battello o strada/ferrovia

È considerato traffico combinato non accompagnato il trasporto di unità di carico (container, casse mobili) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo, ovvero da e verso un porto svizzero, senza che la merce trasportata cambi di contenitore all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro. Le seguenti stazioni di trasbordo straniere, ferroviarie o della navigazione renana, situate vicino al confine sono equiparate alle stazioni di trasbordo svizzere:

Singen (D), Bludenz (A), Wolfurt (A), Busto Arsizio (I), Domodossola (I), porto renano di Weil (D). [v. Istruzioni del 20 luglio 2005]

Le corse sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) possono essere effettuate senza autorizzazione con veicoli aventi peso complessivo fino a 44 t. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve portare con sé un documento giustificativo adatto. Come documento giustificativo per un tra-

sporto TCNA può essere considerata valida, per il percorso iniziale, la conferma della prenotazione e, per il percorso finale, una lettera di vettura timbrata dall'impresa ferroviaria o un'attestazione della compagnia di navigazione. Se un simile documento non è disponibile, il peso massimo ammesso del veicolo non dovrà superare le 40 t.

Non possono essere superati i pesi massimi validi per i singoli veicoli. Dal punto di vista delle dimensioni, le strutture amovibili (casse mobili, container ecc.) non sono considerate carico e per la determinazione di lunghezza, larghezza e altezza del veicolo devono essere trattate come strutture fisse di quest'ultimo.

5 Trasporti interni

È vietato effettuare trasporti interni in Svizzera con veicoli esteri. I veicoli devono essere muniti di licenze di circolazione e di targhe svizzere se sono utilizzati per il trasporto professionale di merci o persone fra due punti del territorio svizzero e se la normativa doganale non consente di effettuare tali trasporti con veicoli esteri.

6 Divieto di circolare la notte e la domenica (art. 91 - 93 ONC)

Fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di persone, durante le domeniche e i giorni festivi generali indicati dalla legge è in vigore il divieto di circolazione per

- Gli autoveicoli con un peso complessivo autorizzato superiore a 3,5 t;
- Gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio superiore alle 5 t;
- I veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato superiore alle 3,5 t.

Per questi veicoli, inoltre, è in vigore tutto l'anno il divieto di circolare la notte fra le ore 22.00 e le 05.00.

Alcuni trasporti non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica (v. art. 91a ONC).

Permessi speciali:

Il permesso di circolare la notte o la domenica è concesso solamente per viaggi urgenti che non possono essere evitati. Le domande per l'ottenimento dei permessi devono essere presentate al Cantone di stanza del veicolo o al Cantone nel quale il viaggio inizia. Per i veicoli provenienti dall'estero, l'obbligo di avere il permesso inizia nel Cantone di ingresso in Svizzera.

L'autorità preposta al rilascio dei permessi è, di solito, la sezione cantonale della circolazione; nei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Grigioni è competente la Polizia cantonale, Polizia stradale (v. <u>Indirizzi dei cantoni</u>).

7 Velocità (art. 4 e 5 ONC)

Velocità massima autorizzata:

All'interno dei centri abitati	50 km/h
Al di fuori dei centri abitati	
- per veicoli a motore con peso totale autorizzato superiore a 3,5 t	80 km/h
- per autotreni e autoarticolati	80 km/h
Sulle autostrade (velocità minima 80 km/h)	
- per autobus (esclusi gli autobus snodati)	100 km/h
- per veicoli a motore per il trasporto di cose con peso totale autorizzato	
superiore a 3,5 t	80 km/h
- per autotreni e autoarticolati	80 km/h

Le velocità massime non devono essere superate neppure dove è segnalato un limite di velocità più alto.

8 Diversi indirizzi

Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (DATEC)

Palazzo federale nord

CH-3003 Berna

++41 (0)58 462 55 11 Telefono Telefax ++41 (0)58 464 26 92 E-Mail info@gs-uvek.admin.ch

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen

CH-3003 Berna

Telefono ++41 (0)58 462 57 11 Telefax F-Mail ++41 (0)58 462 58 11 info@bav.admin.ch

Ufficio federale delle strade (USTRA)

Sezione veicoli

Weltpoststrasse 5, 3015 Berna

CH-3003 Berna

++41 (0)58 462 94 11 Telefono Telefax F-Mail ++41 (0)58 463 23 03 info@astra.admin.ch

Direzione generale delle dogane

Sezione veicoli e riscossione tributi sui trasporti stradali

Monbijoustrasse 40

CH-3003 Berna

Telefono ++41 (0)58 462 65 11 Telefax F-Mail ++41 (0)58 462 78 72

E-Mail ozd.zentrale@ezv.admin.ch

Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG)

Wölflistrasse 5 CH-3006 Berna

++41 (0)31 370 85 85 Telefono ++41 (0)31 370 85 89 Telefax E-Mail astag@astag.ch